



società per azioni
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV)
Iscritta nel registro delle Imprese di Treviso al n. 00208740266
Capitale Sociale Euro 373.460.103,00
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Veneto Banca S.p.A. rende noto che il 23 dicembre 2015 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso la deliberazione con cui l’assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 19 dicembre 2015 in seconda convocazione (l’“**Assemblea Straordinaria**”) ha approvato la trasformazione in società per azioni.

In pari data il verbale dell’Assemblea Straordinaria viene reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Veneto Banca (www.venetobanca.it) nella Sezione *Investor Relations/Regolamento assembleare e assemblee/Assemblea 19 dicembre 2015*

DIRITTO DI RECESSO

I soci e azionisti di Veneto Banca che non abbiano concorso all’approvazione della deliberazione di trasformazione (e quindi gli assenti, i dissenzienti o gli astenuti) (i “**Soggetti Legittimati**”) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b), cod. civ. (il “**Diritto di Recesso**”). Il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali fosse esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 7,30 per ciascuna azione Veneto Banca. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione prudenziale della Banca, preso atto delle indicazioni rese dalla Banca d’Italia, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato di limitare in tutto e senza limiti di tempo, il diritto al rimborso con fondi propri della Banca delle azioni per le quali venga esercitato il Diritto di Recesso.

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Soggetto Legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ., mediante invio di lettera raccomandata (la “**Dichiarazione di Recesso**”) che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque entro e non oltre il 7 gennaio 2016.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata a Veneto Banca S.p.A., Via Feltrina Sud, n. 250, 31044, Montebelluna (TV), all’attenzione della Funzione Capitale Sociale e dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “*Esercizio del Diritto di Recesso*”.

La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile e dovrà indicare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale del Soggetto Legittimato recedente (il “**Soggetto Recedente**”) nonché l’indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso; (ii) il numero delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”); (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente

intestato al Soggetto Recedente su cui potrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse ove ne ricorrano le condizioni; (iv) l'indicazione dell'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso.

Ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, deve essere attestata da una apposita comunicazione (la “**Comunicazione**”) rilasciata dall'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e inviata all'emittente con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Comunicazione deve attestare: (i) la proprietà ininterrotta in capo al Soggetto Recedente delle Azioni Oggetto di Recesso a decorrere da una data antecedente all'Assemblea Straordinaria sino alla data di esercizio del Diritto di Recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, s'intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso colui che, avendo acquistato azioni Veneto Banca, le abbia ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza dell'Assemblea Straordinaria; (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, il Soggetto Recedente dovrà provvedere a trasmettere a Veneto Banca, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della medesima, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso a effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni del Soggetto Recedente.

L'intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione per posta elettronica certificata all'indirizzo: affari.societari@cert.venetobanca.it . Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei Soggetti Recedenti titolari di azioni Veneto Banca eventualmente non ancora dematerializzate.

In tale caso, essi dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi delle azioni a un intermediario abilitato per l'accantonamento in Monte Titoli S.p.A. e richiedere il rilascio della Comunicazione per l'esercizio del Diritto di Recesso.

È responsabilità dei Soggetti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro il giorno 7 gennaio 2016, come sopra indicato.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine, o prive delle necessarie informazioni e/o non tempestivamente corredate dalla Comunicazione, saranno ritenute inammissibili.

INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario sarà accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso a opera dell'intermediario medesimo e pertanto tali azioni saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento sino all'esito del procedimento di liquidazione.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Qualora uno o più Soggetti Legittimati esercitassero il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà come segue.

In primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai possessori di azioni Veneto Banca che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Veneto Banca da essi possedute (l'“**Offerta in Opzione**”).

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Treviso. I titolari di azioni Veneto Banca che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoplate.

Ove residuassero Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, la Banca procederà ad offrire tali azioni a terzi al valore di liquidazione.

I fondi rinvenienti dal collocamento delle azioni presso i soci o presso i terzi saranno utilizzati per rimborsare il valore di liquidazione al relativo socio receduto le cui azioni siano state oggetto di collocamento. Nel caso in cui, in esito al collocamento, residuino azioni dei soci che hanno esercitato il recesso che non sia stato possibile liquidare queste saranno liberate dal vincolo di cui all'art. 2437-bis, comma 2, c.c. e, per l'effetto, torneranno nella piena disponibilità dei relativi titolari, i quali potranno cederle liberamente a terzi. In caso di resti verranno adottate metodologie di riparto che assicurino la parità di trattamento a tutti gli azionisti. Nel periodo di tempo necessario a completare la procedura di collocamento delle azioni e fino a che queste non siano liberate dal vincolo di indisponibilità, i soci che hanno esercitato il recesso non saranno legittimati ad esercitare i propri diritti sociali, ivi incluso il diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale laddove quest'ultimo dovesse essere avviato prima dell'esaurimento della predetta procedura di collocamento delle azioni oggetto di recesso.

Le modalità e i termini di adesione all'Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa al procedimento di liquidazione saranno comunicate in tempo utile mediante pubblicazione di appositi avvisi sui quotidiani Italia Oggi e Il Giornale e sul sito internet www.venetobanca.it nonché per quanto riguarda l'Offerta in Opzione nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ..

Montebelluna (TV) 23 dicembre 2015

Veneto Banca S.p.A.